

## UFFICIO PER LO SPORT

### **Patto di solidarietà nazionale “verticale” (articolo 1, commi da 485 a 486 bis e commi 487 bis e 488 ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232)**

E' in linea nel sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, il modello per l'acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale “verticale”, ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 486 bis, 487-bis, 488 ter e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tal proposito, si rammenta che il comma 485, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lett. a) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, assegna spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva) per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 485 precisa che gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Il successivo comma 486 dispone, poi, che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012. Si precisa che la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata non solo per investimenti in impiantistica sportiva, ma anche per ulteriori investimenti ad esse connessi (es. arredi e attrezzature).

Si soggiunge che, a partire dal 2018, ai sensi del comma 486-bis, come introdotto dal comma 874, lett. b) del citato articolo 1, i comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24

dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

Si rammenta inoltre che, gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, ma solo ed esclusivamente per investimenti relativi ad interventi di impiantistica sportiva diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui all'art. 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero diversi dagli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e per i quali sono riconosciuti spazi finanziari per un ammontare pari agli investimenti stessi.

Ai sensi dei commi 487 bis e 488 ter dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli interventi di impiantistica sportiva, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, secondo le modalità indicate nel presente comunicato e attraverso la compilazione dell'apposito modello presente sul sistema web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, fornendo le informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed al risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente.

**Si rammenta che, decorsa la data del 20 gennaio 2018, non è più possibile rettificare i dati.**

Entro il 10 febbraio 2018, ai sensi del comma 488 ter dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come introdotto dal comma 874, lett. g) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per lo sport individua gli enti beneficiari degli spazi finanziari e l'ammontare degli stessi attribuiti a ciascun ente locale sulla base del seguente ordine prioritario:

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto

(CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

- b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP

Ferme restando le priorità di cui al comma 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492 del medesimo articolo 1.

Entro il **10 febbraio 2018**, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di una corretta compilazione del modello pubblicato nel sito *web* di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, relativo alla richiesta di spazi finanziari, giova ribadire che:

- la prima sezione accoglie le informazioni generali relative al fondo di cassa al 31 dicembre 2017 e al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017, ai sensi del comma 491, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
- la seconda sezione accoglie le richieste degli spazi finanziari per investimenti di cui ai commi da 490 a 494 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificati dal comma 874 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 del medesimo articolo 1 (interventi di edilizia scolastica e interventi per

impiantistica sportiva) e sempre che non possano essere effettuati nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012;

- la terza sezione accoglie le richieste degli spazi finanziari per interventi di impiantistica sportiva, di cui ai commi 487 bis e 488 ter, del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e sempre che non possano essere effettuati nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012.

Si rammenta che, nel rispetto delle priorità per le quali gli spazi finanziari sono stati attribuiti, le modalità di utilizzo variano a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:

- per investimenti finanziati **con avanzo di amministrazione**: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4);
- per investimenti finanziati **con operazioni di indebitamento**: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e **non** anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.

**Si prega, infine, di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, anche con riferimento all'unità di misura, atteso che le richieste vanno espresse in MIGLIAIA di EURO.**

Come sopra specificato, si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale "verticale" sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento per impiantistica sportiva da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle priorità previste dalla normativa vigente e delle modalità di utilizzo sopra citate. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, **in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.**

A tal fine, giova segnalare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lett. q), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", l'ente locale beneficiario attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al richiamato articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Infine, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell'anno di competenza 2018, l'ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

Da ultimo, si rammenta che, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo "Tipologia di spazi finanziari":

- con la voce "Patto nazionale – Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale – Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.

La mancata trasmissione delle informazioni, ai sensi del comma 508 del medesimo articolo 1, comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.

Per eventuali ulteriori informazioni:

- di natura amministrativa, specificatamente relative alla richiesta di spazi finanziari per interventi di impiantistica sportiva, di cui ai commi 487 bis e 488 ter dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, i quesiti devono essere inviati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica [ufficiosport@palazzochigi.it](mailto:ufficiosport@palazzochigi.it);
- di natura tecnica, circa il modello da compilare sull'applicativo web di cui all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, i quesiti devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica [assistenza.cp@mef.gov.it](mailto:assistenza.cp@mef.gov.it).

